



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Piazza L.Sodo, 82032 Cerreto Sannita (BN)

Tel. 0824 861102 Mail: bnis022003@ISTRUZIONE.it - PEC: bnis022003@PEC.istruzione.it

Codice Fiscale: 92048810623 - C.M.: BNIS022003 - C.U.U.: UFJS15

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI INERENTI ALLA PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING SETTORE PUBBLICO

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

1. Titolare del trattamento

2. Il Titolare del trattamento è **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE** con sede legale in **Piazza L.Sodo, 82032 Cerreto Sannita (BN)**, Tel. **0824 861102** Mail: bnis022003@ISTRUZIONE.it, PEC: bnis022003@PEC.istruzione.it nella persona del suo legale rappresentante **Giovanna Caraccio**;

3. Interessato

“Interessato” è la persona della quale vengono trattati i dati personali: con la presente informativa con il termine “interessato” si intende la persona (cd. Segnalante) che, mediante apposito modulo, segnala irregolarità o addirittura illeciti penali commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il Titolare all’interno del proprio ambito lavorativo.

4. Responsabile protezione dati (DPO/RPD)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la società **Oxfirm srl** nella persona di **Ing. Antonio Bove**, i cui contatti sono: Tel. **339 7775992**, Mail: privacy@OXFIRM.it, PEC: antonio.bove@ORDINGCE.it;

5. Tipologia di dati personali trattati e finalità del trattamento

I dati forniti dal Segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite, delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro con il Titolare, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

I dati personali trattati sono quelli indicati nel modulo di segnalazione, ossia dati identificativi/anagrafici strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per consentirne la relativa gestione. Il trattamento dei dati avviene con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

In caso di attivazione di procedimento disciplinare presso l’Autorità, l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. “Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità” (art. 54-bis, comma 3 legge 190/2012).

6. Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche)

La base giuridica del trattamento dei dati personali degli Interessati è individuabile nell'obbligo di legge (art. 6, lett. c) GDPR) previsto in capo al Titolare, consistente nel dover prevenire rischi e situazioni pregiudizievoli per l'interesse pubblico (art. 6, lett. e) GDPR) con danno, anche soltanto d'immagine, per l'Ente e nel dover individuare strumenti di tutela nei confronti dei lavoratori che denuncino reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie attività lavorative (art. 54-bis della legge 190/2012 che ha modificato il d.lgs. 165/2001).

7. Destinatari

I soggetti destinatari della segnalazione possono essere:

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- le Autorità Giudiziarie o la Corte dei Conti;
- altri soggetti previamente autorizzati e istruiti ai sensi dell'art. 29 GDPR;

Sussistendone gli estremi, i dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti terzi, ricompresi nelle seguenti categorie: a) Consulenti (Organizzazione, Studi Legali, ecc.); b) Società incaricate dell'amministrazione e gestione del personale, della conservazione dei dati personali dei dipendenti, dello sviluppo e/o esercizio dei sistemi informativi a ciò dedicati; c) Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie investigative. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.

8. Trasferimento e conservazione dei dati personali

I dati personali raccolti per le finalità di cui sopra saranno conservati presso la titolarità per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati saranno distrutti (diritto all'oblio) o resi in forma anonima (pseudonimizzazione) se necessari per finalità statistiche o di storicizzazione.

9. Diritti degli interessati

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile, senza particolari formalità, così come previsto dal Capo III del Regolamento.

Il Titolare o il DPO provvederanno a prendere in carico la richiesta e a fornire, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa. L'esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della stessa.

L'interessato può proporre reclamo al Garante della Privacy.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente link:

<https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali>



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Piazza L.Sodo, 82032 Cerreto Sannita (BN)

Tel. 0824 861102 Mail: bnis022003@ISTRUZIONE.it – PEC: bnis022003@PEC.istruzione.it

Codice Fiscale: 92048810623 – C.M.: BNIS022003 – C.U.U.: UFJS15

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ WHISTLEBLOWING

FONTE NORMATIVA

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

Con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 l'Italia ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 la cui finalità è quella di disciplinare la protezione dei whistleblower all'interno dell'Unione Europea, fornendo norme minime di tutela per uniformare le normative nazionali.

Con la Delibera n°311 del 12 luglio 2023 l'ANAC ha emanato le Linee guida e le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni.

DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un'amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.

La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

SCOPO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni. In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico. In particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- Penalmente rilevanti;
- Attuate in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare;
- Azioni che possano arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
- Azioni che possano arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Istituto;
- Azioni che possano arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini;
- Azioni che possano arrecare un danno all'ambiente;
- Pregiudizio su utenti, dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Istituto.

Il whistleblowing non riguarda lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- Generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- Indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Istituto;
- Completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione (circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi, generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha effettuato la violazione o i fatti segnalati, indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione, indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti etc.);

Le segnalazioni anonime (prive di elementi che consentano di identificare il loro autore), purché recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con abbondanza di particolari.

MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

L'Istituto mette a disposizione dei propri dipendenti un apposito modello il cui utilizzo rende più agevole la presente procedura. Il modello è reperibile nel sito web dell'Istituto. La segnalazione va indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto, il quale potrà avvalersi del supporto di un nucleo ristretto di persone per la gestione delle segnalazioni. La segnalazione ricevuta va protocollata in via riservata.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- Mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica certificata: bnis022003@pec.istruzione.it
- A mezzo del servizio postale o brevi manu; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "All'attenzione del Dirigente Scolastico - riservata/personale".

ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Dirigente Scolastico che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna. A tal fine, il Dirigente Scolastico può avvalersi del supporto e della collaborazione, di soggetti interni all'Istituto o all'occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui Corte dei conti, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.). Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Dirigente Scolastico, in relazione alla natura della violazione, provvederà a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente.

FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

(Ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione)

Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione:

- L'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione;
- L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso;
- Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento;
- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:
 - Vi sia il consenso espresso del segnalante;
 - La contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.
- La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett.a), della l. n. 241/90 s.m.i.

Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti dell'Istituto. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Dirigente Scolastico che, valutata la sussistenza degli elementi e stabilisce tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'Istituto oggetto della presente procedura.

**Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001
e successive modifiche**

**AI RPCT
Dell'istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
bnis022003@ISTRUZIONE.it**

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Nome del segnalante:		
Cognome del segnalante:		
Codice Fiscale:		
Qualifica servizio attuale:		
Incarico (Ruolo) di servizio attuale:		
Unità organizzativa:		
Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato:		
Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato:		
Unità Organizzativa:		
Telefono:		
Email:		
Soggetto	Data della segnalazione	Esito della segnalazione

Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti:

--

Dati e informazioni Segnalazione Condotta Illecita:

Ente in cui si è verificato il fatto:	
Periodo in cui si è verificato il fatto:	
Data in cui si è verificato il fatto:	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:	
Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti:	
Eventuali imprese coinvolte:	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti)	
Area a cui può essere riferito il fatto:	
Settore cui può essere riferito il fatto:	

Descrizione del fatto:

--

La condotta è illecita perché:

--

Allegare all'email (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000